



COMUNE DI MADONE

TEL. 035991174

PROVINCIA DI BERGAMO

FAX 0354942441

24040 MADONE - P.zza S. Giovanni, 1 e-mail ragioneria@comune.madone.bg.it CODICE FISCALE 00575780168

Addizionale Comunale IRPEF

A chi è rivolto: contribuenti IRPEF

Descrizione: L'addizionale comunale sull'imposta delle persone fisiche è stata istituita con il D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta, in base all'aliquote deliberata dal Comune di residenza, se per lo stesso anno risulta dovuta quest'ultima. Nello specifico l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa ed è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

Per le modalità specifiche di applicazione dell'Addizionale comunale all'Irpef, il Comune, dopo averla istituita, non ne gestisce in forma diretta alcuna fase al di fuori di quella di contabilizzazione dei versamenti, ricevendo i flussi inerenti tramite riversamenti dell'Agenzia delle Entrate da F24, alla quale i versamenti confluiscono in uno con i versamenti IRPEF, con distinto codice tributo.

Per la generalità dei contribuenti il versamento è effettuato a saldo e in acconto unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef), con la dichiarazione dei redditi. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati, l'acconto dell'addizionale comunale dovuta, è determinato, in sede di conguaglio di fine anno, dai sostituti d'imposta di cui agli art. 23 e 29 del Dpr n.600/73 (datore di lavoro) e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo e comunque non oltre il mese di Novembre. In caso di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro il saldo e l'eventuale acconto residuo verranno trattenuti in un'unica soluzione fino a concorrenza della retribuzione, le eventuali restanti rate dovranno essere versate direttamente dal dipendente.

